

REGIONE PUGLIA

11

ASSESSORATO ENTI LOCALI

B A R I

14 APR. 1988

SETTORE ENTI LOCALI

UFFICIO _____

Prot. N. 22/1137 Pos. _____ All. n. _____

Risp. al Foglio n. _____ del _____

AL SIG. PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Iscrizione O.d.g. "D.d.l. "Norme in materia di Polizia Locale". RILETTURA.

S E D E

CCP REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 308/A IV Legislatura

Il d.d.l. "Norme in materia di Polizia Locale" già approvato dalla Giunta regionale torna all'esame di questo consesso a seguito di una rielaborazione che ha tenuto conto di alcune osservazioni emerse da una nuova consultazione (su richiesta della II Commissione Consiliare) delle Organizzazioni sindacali della funzione pubblica e delle Organizzazioni professionali di categoria.

In definitiva le modificazioni al testo originario, apportate a seguito di questi nuovi incontri, non sono tali da poter alterare ciò che il Governo regionale si è prefissato con l'approvazione del primo testo e cioè: giungere ad una regolamentazione della materia della Polizia Locale con processi chiari ed uniformi e con una serie di profili specificatamente di carattere organizzatorio.

Per molti aspetti le variazioni ineriscono ad alcune specificazioni ed alla sostituzione di alcune parole per rendere il testo normativo più facilmente intellegibile all'esterno.

Per altri aspetti rispecchiano, invece, la preoccupazione delle Organizzazioni sindacali per il continuo aumento di compiti sempre più complessi, a fronte di una carenza di organici, di nuove pesanti incombenze che rischiano di aumentare le attuali difficoltà.

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Tale è ad esempio la modifica apportata al II comma dell'art. 2 (riguardante le funzioni) dove la funzione di Protezione civile è stata resa facoltativa; tale è, ad esempio, il cambiamento della titolazione dell'art. 12 che da Polizia Rurale è diventato "Incentivi allo svolgimento della funzione di Polizia Rurale", in quanto si teme che, accanto alla vera e propria funzione di Polizia, si voglia "aggiungere" anche quella di guardiania dei campi.

Il punto di maggior contrasto con le OO.SS. si è avuto in merito al contenuto dell'art. 15 "Gradi e distintivi di grado", laddove è stato presentato un articolato alternativo del seguente tenore:

ART. 15:

I distintivi di grado per gli addetti al servizio di Polizia Municipale sono così determinati in relazione alla funzione:

VI qualifica funzionale:

- a) istruttori vigilanza urbana: numero una barretta metallica trasversale color oro su ogni singola spallina; n. 1 fascetta piatta color oro bordato di nero al soggolo;
- b) sottufficiali (ex all. D.P.R. 347/83); n. 2 barrette metalliche trasversali color oro su ogni singola spallina; n. 2 fascette color oro bordato di nero al soggolo;
- c) istruttori con funzioni di vice-comandante o comandante: n. 1 archietto dorato su ogni singola spallina; soggolo dorato con n. 1 fascetta piatta oro bordata di nero;

VII qualifica funzionale

istruttori direttivi: n. 2 cerchietti dorati su ogni singola spallina; soggolo dorato con n. 2 fascette piatte color oro bordate di nero;

1° qualifica dirigenziale

dirigenti: torre a cerchietto color oro su ogni singola spallina; soggolo intrecciato dorato con n. 1 fascetta piatta color oro bordata di nero;

2° qualifica dirigenziale

dirigenti: torre e n. 2 cerchietti color oro su ogni singola spallina; soggolo

./.

REGIONE PUGLIA

- 3 -


Orbene, si è optato per l'articolato originario sia perché a suo favore si è espressa a suo tempo la consultazione effettuata con la massa degli Ufficiali e Sottufficiali partecipanti al Convegno tenuto presso il "Palace Hotel", sia perché in suo favore sono anche le Organizzazioni professionali di categoria e le Organizzazioni sindacali autonome sia perché, infine, lo stesso sembra essere più vicino alla realtà sociale della nostra regione.

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter affermare che anche le modificazioni contenute nel presente testo sono state effettuate dopo un approfondito esame di tutta la problematica inerente la P.M. e con l'unico scopo dichiarato di far compiere un salto di qualità professionale al Polizia Locale.

Pertanto si chiede alla S.V. di voler disporre per l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima Giunta regionale del d.d.l. "Norme in materia di Polizia Locale" in rilettura.

A tal uopo si trasmette il disegno rielaborato, unitamente a una nota illustrativa delle specifiche variazioni apportate all'articolato.

L'occasione è gradita per porgere saluti.


L'ASSESSORE
(MARTELOTTA)

REGIONE PUGLIA

VARIAZIONI APPORTATE AL D.D.L.
"NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE"

Art. 1

2° comma - 2° rigo - aggiunta dopo municipale "o locale"

Art. 2

2° Comma la parola esercita è sostituita da "può esercitare"

Art. 4

1° comma è sostituito dai primi due comma riportati nel testo

2° comma - 2° rigo- (diventato nel nuovo testo 3° comma) la parola dovrà
è sostituita con "potrà"

Art. 6

1° comma - 2° rigo- dopo "di P.M." viene aggiunto "salve diverse previ-
sioni degli accordi stipulati a norma della legge
29/3/1983, n. 93".

2° comma - 1° rigo- la locuzione classe 3° è sostituita da "classe 4° e
3°".

3° comma è abolita, del terzo rigo fino alla fine del periodo,
la frase riportata dopo "dall'area di P.M.;"

5° comma - 3° rigo- la parola specializzazione è sostituita da "polifun-
zionalità"

6° comma- 1° rigo- tra le parole devono ed istituire viene aggiunto l'in-
ciso "gli altri comuni possono".

Art. 10

dopo il 1° comma viene aggiunto il seguente "L'orga-
nizzazione e la gestione della formazione e dell'ag-
giornamento professionale di cui al comma precedente
rientrano nella competenza del Settore Enti Locali"

3° comma (diventato 4° nella nuova stesura)
3° rigo- l'inciso requisito necessario è sostituito da "titolo
da valutare"

./.

REGIONE PUGLIA

8° e 9° rigo- l'inciso titolo valutabile è sostituito da "titolo da valutare"

Alla fine viene aggiunto il seguente comma: "Ai sensi della normativa di recepimento degli accordi sindacali gli Enti possono promuovere e favoriscono forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione, la specializzazione professionale e l'arricchimento professionale".

TITOLO III

dal titolo è soppresso "Polizia Rurale"

Art. 12

l'intitolazione è sostituita dalla seguente: "Incentivi allo svolgimento della funzione di Polizia Rurale"

Art. 19

Viene aggiunto un secondo comma inerente all'incentivazione finalizzata all'acquisto di particolari attrezzature necessarie per il servizio di Protezione Civile.

Art. 20

l'intero articolato è sostituito dal seguente: "La Regione promuove iniziative per l'assegnazione di frequenze uniformi dei sistemi di collegamento radio della P.M. per aree omogenee del territorio"

Art. 22

2° comma

nella composizione viene aggiunto il Presidente del Comitato Regionale di Protezione Civile o suo delegato, viene eliminata la dizione "dai comandanti dei

./.

REGIONE PUGLIA

Corpi dei capoluoghi delle cinque provincie pugliesi"; vengono portati da due a cinque gli esperti di designazione assessorile di cui almeno tre devono appartenere alla categoria dei comandanti dei corpi di P.M. della regione.

Art. 25

1° rigo- dopo la parola adeguano viene aggiunto l'inciso " i gradi ed i distintivi di grado".

Negli allegati vi sono apportate delle variazioni minime; la più importante, forse, è quella che riguarda il colore degli automezzi che da bianco con banda laterale azzurra diventa "bleu scuro con banda laterale bianca".

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE"

RELAZIONE

Il presente disegno di legge in materia di polizia locale approda all'esame della Giunta regionale dopo un ampio, serrato ed approfondito dibattito che ha dovuto tener conto delle indicazioni della legge quadro nazionale, delle osservazioni emerse dalle consultazioni delle organizzazioni professionali dei vigili urbani, delle organizzazioni sindacali della funzione pubblica, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni degli Enti Locali: A.N.C.I., U.R.P.P., U.N.C.E.M..

Esso, come testo di applicazione e adeguamento alla legge nazionale, che com'è noto è legge-quadro sull'ordinamento, si propone a livello regionale di giungere ad una regolamentazione della materia della polizia locale con precetti chiari ed uniformi e con una serie di profili specificatamente di carattere organizzativo: l'istituzione dei servizi, la formazione e l'aggiornamento professionale, le forme associative fra Comuni, e così via, in modo da connotare "la materia" in modo ontologicamente appropriato.

Dall'esame della legge-quadro emerge che le funzioni di polizia locale coinvolgono interessi locali, circoscritti dalla dimensione della territorialità dell'ente di appartenenza singolo o associato, emerge cioè un netto rafforzamento del ruolo comunale nel senso già indicato dall'art. 18 del D.P.R. 616: vale a dire un ulteriore riconoscimento del carattere tipicamente locale e connesso al territorio delle funzioni in parola.

Per molti aspetti, però, la legge quadro rappresenta un'anticipazione settoriale della attesa riforma generale delle autonomie locali, che comunque porterà innovazioni. Dalla legge in questione, infatti, scaturiscono preziose indicazioni sulle forme associative dei Comuni, sul rafforzamento complessivo del ruolo del Comune, specie per il nuovo ambito riconosciuto alla potestà regolamentare, su un più incisivo ruolo del Sindaco sia all'interno dell'amministrazione comunale che nei rapporti esterni con altre amministrazioni pubbliche, e così via. Ed, inoltre, se si vuole evidenziare l'elemento unificante di tutte le competenze regionali nel settore, non è difficile identificarlo in un obiettivo generale, far sì che le funzioni di polizia locale siano esplicate con uguale efficienza su tutto il territorio: questo significato hanno le norme sugli standards, la formazione e l'aggiornamento, la promozione di forme associative, la determinazione delle caratteristiche delle uniformi e dei mezzi. Tutte queste attività, però, produrranno un risultato positivo solo se vi sarà la concorde

./.

R E G I O N E P U G L I A

- 2 -

azione di Regione e Comuni, la prima con funzione di promozione, di sostegno anche finanziario, i secondi con responsabilità operativa. Tali sono appunto gli obiettivi che si prefigge di raggiungere il presente d.d.l., inteso come strumento necessario ad uniformare ed organizzare l'attività della Polizia Locale, sempre però nel più rigoroso rispetto dell'autonomia comunale.

Nell'ambito di questa realtà vari sono gli aspetti qualificanti del provvedimento legislativo regionale.

Un primo aspetto è quello della previsione dell'associazionismo per l'effettuazione del servizio di polizia locale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, e relativo ad ambiti territoriali ritenuti ottimali: la Regione Puglia promuove la formazione di tali associazioni e ne favorisce il verificarsi delle condizioni.

Non meno importante è l'aspetto riguardante il riconoscimento della necessità dell'acquisizione di un soddisfacente livello di qualificazione professionale, attraverso l'effettuazione di specifici corsi al fine di realizzare una struttura omogenea di polizia locale, preparata ed in grado di assolvere tutti i compiti ad essa attribuiti dalle leggi sia statali che regionali.

In quest'ottica vanno rivisitati funzione e ruolo della polizia locale, non più chiamata soltanto alla tutela dei regolamenti comunali e delle ordinanze dei sindaci, bensì intesa come strumento operativo per la realizzazione dei fini istituzionali dei Comuni in primo luogo, ma anche della Regione e dello Stato. A tal riguardo desidero sottolineare che la Regione Puglia, a differenza delle altre regioni, non ha un assoluto bisogno di legiferare al momento sulla particolare materia dei corsi, in quanto unica regione in Italia, fin dal 1974, ha una normativa che fino ad oggi ha dato più che soddisfacenti risultati in materia di formazione ed aggiornamento professionale della Polizia municipale tant'è che si è giunti all'emanazione del bando di concorso per il X° corso per vigili in servizio e cittadini aspiranti VV.UU.. In correlazione ai suddetti corsi di qualificazione professionale, si rilevano però alcune novità nel disegno di legge regionale. Per il personale di prima assunzione, infatti, ribadito il principio dell'assunzione per concorso pubblico, si stabilisce che il diploma ottenuto alla fine del corso regionale costituirà titolo valutabile per la partecipazione agli appositi concorsi banditi dagli Enti Locali. Per gli operatori in servizio si ribadisce da un lato il concetto che le Amministrazioni devono garantire la partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento a tutti gli operatori in attività di servizio, i quali sono tenuti a parteciparvi almeno ogni cinque anni e dall'altro si definisce il diploma conseguente quale requisito necessario per la valutazione ai fini dell'avanzamento in carriera. Mentre per coloro che sono inquadri in livelli funzionali superiori (Ufficiali e Sottufficiali) vengono previsti appositi corsi-convegni di specifica qualificazione professionale con rilascio di attestato che costituirà requisito necessario ai fini

./.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

dell'avanzamento e progressione in carriera.

Altro aspetto importante della normativa regionale è la previsione dell'uniformità dell'equipaggiamento delle attrezzature e dei mezzi tecnici di cui i servizi di polizia locale debbono essere dotati, nonché l'omogenizzazione delle uniformi degli addetti alla polizia locale, nel rispetto però del principio del divieto di assimilazione all'uniforme militare.

Quelli posti in rilievo in questa breve relazione sono solo alcuni dei punti qualificanti del provvedimento legislativo, ma è chiaro che l'intera materia vi trova adeguata regolamentazione, pur lasciando alla autonoma potestà regolamentare dei Comuni l'adattarla alle necessità delle singole realtà locali.

Con il presente d.d.l. si intende far compiere un salto di qualità professionale alla polizia locale, salto che avrà senz'altro positivi riflessi nei rapporti degli addetti sia con le amministrazioni che con gli utenti. D'altronde oggi i compiti della polizia locale sono talmente numerosi, che si può realisticamente affermare che non vi è settore della attività comunale che non richieda la partecipazione e l'intervento dei VV.UU..

E' in quest'ottica che si rende necessaria una nuova figura di addetto alla polizia locale, professionalmente preparata e capace autonomamente di far fronte, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, alle più svariate situazioni contingenti che possono presentarsi: questa è proprio la figura di operatore professionalizzato che la normativa in oggetto tende a realizzare.

L'ASSESSORE
(Marteotta)

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

"NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE"

R E G I O N E P U G L I A

TITOLO I

NORME GENERALI PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1

(Istituzione del servizio di Polizia Municipale)

La Regione, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, con la presente legge detta le norme generali per l'istituzione del servizio di Polizia Municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di Polizia locale da parte dei Comuni e degli altri Enti Locali titolari di tali funzioni.

I Comuni e gli altri Enti locali possono organizzare un apposito servizio di polizia municipale o locale che potrà essere gestito in forma singola o associata.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

(Funzioni di Polizia Municipale)

La Polizia Municipale esercita nel territorio di appartenenza le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nonché le funzioni istituzionali di Polizia dei Comuni.

Può esercitare, altresì, le funzioni di protezione civile attribuite ai Comuni.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

(Esercizio delle funzioni di Polizia locale)

Le funzioni di Polizia Locale sono esercitate dagli Enti di cui all'art. 1 che vi provvedono o attraverso le strutture organizzative del servizio, o attraverso i Corpi di P.M. ove istituiti, o attraverso personale preposto dagli Enti stessi, ovvero attraverso le apposite forme associative previste dalla legge.

REGIONE PUGLIA

ART. 4

(Regolamenti Comunali)

Gli Enti di cui al precedente art. 1, che hanno già provveduto ad organizzare il servizio di Polizia Locale, adottano il regolamento di cui all'art. 4 della L. 7/3/1986, n. 65 entro gg. 180 dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli Enti, invece, che non vi hanno provveduto, possono organizzare il servizio adottando il regolamento di cui sopra entro gg. 180 dall'avvenuta organizzazione del servizio.

Entro lo stesso termine i Comuni che, ai sensi dell'art. 7 della legge quadro, intendono istituire il Corpo di Polizia municipale, adottano i relativi regolamenti sullo stato giuridico del personale e sull'ordinamento e organizzazione del corpo.

Il regolamento sull'ordinamento ed organizzazione del corpo potrà contenere specifiche disposizioni concernenti l'adempimento delle funzioni in materia di protezione civile.

Nel caso di costituzione di associazione, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione dei regolamenti di cui al precedente comma, fissandone i contenuti essenziali.

Qualora l'ente non ottemperi alla previsione di cui al 1° comma del presente articolo si provvederà ai sensi dell'art. 34 della L.R. 4/5/85, n. 25.

REGIONE PUGLIA

ART. 5

(Articolazione del servizio)

Il servizio di P.M. può essere articolato in più nuclei operativi secondo le modalità ed in base alla classificazione dei Comuni di cui all'art. 6 della presente legge;

REGIONE PUGLIA

ART. 6

(Classificazione dei Comuni)

I Comuni, ai fini e per gli effetti della istituzione del servizio di P.M., salve diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29/3/1983, n. 93, sono assegnati alla classe corrispondente a quella prevista per l'assegnazione ai Comuni del Segretario Comunale, di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

I Comuni assegnati alla classe 4° e 3° istituiscono il servizio di P.M. prevedendo, come minimo specificatamente l'area della Polizia Municipale, che assolverà a tutte le funzioni di cui all'art. 2.

I Comuni assegnati alla classe 2° istituiscono il servizio assicurando la operatività dello stesso, come minimo con due nuclei dell'area di P.M.

I Comuni assegnati alla classe 1 B istituiscono il servizio, assicurando la operatività dello stesso con più di due nuclei operativi.

I Comuni assegnati alla classe 1A) istituiscono il servizio assicurando la operatività dello stesso con più nuclei operativi, caratterizzati dalla polifunzionalità delle attribuzioni.

I Comuni assegnati alla classe 1/A devono, gli altri comuni possono, istituire il servizio di P.M. in maniera articolata tenendo conto della suddivisione del territorio in circoscrizioni o zone territoriali.

La classificazione di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di gestione del servizio in forma associata; la struttura organizzativa, in tal caso, è quella prevista per il maggiore dei Comuni associati.

R E G I O N E P U G L I A

TITOLO II

PERSONALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 7

(Qualifiche funzionali)

Per il personale addetto a funzioni di polizia municipale sono stabilite ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle normative di recepimento degli accordi sindacali ivi previsti specifiche figure professionali, articolate in diverse qualifiche funzionali in relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenze operative dell'ente.

REGIONE PUGLIA

ART. 8

(Requisiti per l'ammissione ai concorsi e loro articolazione)

L'assunzione del personale per la polizia municipale avviene esclusivamente per concorso.

Per l'ammissione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti negli organici dei servizi di Polizia Municipale sono richiesti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti organici dei singoli enti;

Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguenti requisiti:

- possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli, non inferiore alla cat. B;
- idoneità fisica accertata mediante visita medico-attitudinale da svolgersi presso le strutture xxxxxxxx della USL competente per territorio.

Gli stessi regolamenti possono prevedere, prima dell'espletamento delle prove di esame, il superamento di una prova psico-attitudinale eseguita a cura dell'Istituto di Psicologia dell'Università degli studi di Bari.

I regolamenti devono altresì prevedere parità di mansione e di condizione di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi.

I concorsi devono essere articolati in ^{almeno} due prove scritte di cui una di natura tecnico-professionale, ed una prova orale.

REGIONE PUGLIA

ART. 9

(Professionalità degli operatori della Polizia Municipale)

A tutti gli operatori della Polizia Municipale dovrà essere garantita l'acquisizione, anche attraverso corsi di aggiornamento e/o di specifica qualificazione professionale, di una professionalità finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio.

R E G I O N E P U G L I A

ART. 10

(Formazione ed aggiornamento professionale)

La Regione, nell'ambito delle competenze stabilite dallo art. 6, 2° comma, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nelle more dell'istituzione della Scuola regionale di Polizia locale, cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto al servizio di polizia municipale con le modalità previste dalla legge regionale 1/1/74, n. 1 e relativo regolamento di esecuzione.

L'organizzazione e la gestione della formazione e dell'aggiornamento professionale di cui al comma precedente rientrano nelle competenze del Settore Enti Locali.

Le Amministrazioni devono garantire la partecipazione ai Corsi di formazione e/o aggiornamento a tutti gli operatori in attività di servizio, i quali sono tenuti a parteciparvi almeno ogni cinque anni.

Alla fine dei corsi verrà rilasciato:

- per gli operatori in servizio, diploma che costituirà titolo da valutare ai fini dell'avanzamento nella carriera;
- per gli ufficiali e sottufficiali, attestato che costituirà requisito necessario per la valutazione ai fini dello avanzamento e progressione nella carriera;
- per i cittadini aspiranti, diploma che costituirà titolo da valutare per la partecipazione agli appositi concorsi banditi dagli Enti locali.

Ai sensi della normativa di recepimento degli accordi sindacali gli Enti possono promuovere e favoriscono forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione, la specializzazione professionale e l'arricchimento professionale.

R E G I O N E P U G L I A

TITOLO III

ASSOCIAZIONISMO-INCENTIVAZIONE

ART. 11

(Forme associative ed incentivazioni)

La Regione Puglia favorisce la collaborazione tra enti locali attraverso il loro associazionismo per la gestione del servizio di Polizia Municipale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati.

A tal fine può essere prevista la messa in opera comune di strutture organizzative, di mezzi e strumenti operativi su tutto il territorio interessato nonché l'impiego del personale relativo, nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego in materia di mobilità del personale.

Tali forme di collaborazione sono incentivate, ai fini del potenziamento di mezzi e strumenti operativi, con le modalità di cui alla L.R. 6/6/80, n. 61, elevando la percentuale di contribuzione al 100% delle spese effettivamente sostenute, e, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

REGIONE PUGLIA

ART. 12

(Incentivi allo svolgimento della funzione di Polizia Rurale)

I Comuni nell'ambito del servizio di Polizia Municipale possono istituire un nucleo operativo di Polizia rurale.

La gestione di tale servizio potrà avvenire in forma singola, associata, secondo norme regolamentari da approvarsi dai competenti organi comunali.

Qualora venga istituito il nucleo di Polizia rurale, con gestione in forma singola o associata, la Regione provvederà a rimborsare alle amministrazioni interessate gli oneri documentati derivanti dalle spese di primo impianto e concederà contributi in conto capitale, pari al 100% del costo delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

Per gli anni successivi la concessione di contributi sarà assoggettata alla disciplina prevista dalla L.R. 6.6.80, n. 61.

Le incentivazioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione:

che sia comunque presentata, tenuto conto delle esigenze della popolazione rurale, dell'ampiezza e conformazione del territorio, della consistenza delle attività economiche che si svolgono nelle campagne, una relazione tecnico amministrativa, approvata dagli organi competenti, circa le modalità dello svolgimento del servizio, con un prospetto riassuntivo delle spese effettivamente sostenute.

REGIONE PUGLIA

TITOLO IV UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO

ART. 13 (Le divise)

La divisa degli appartenenti ai servizi di Polizia Municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di indentificazione.

Le divise sono ordinarie di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall'allegato A della presente legge.

Salvo quanto sarà disposto dai regolamenti comunali, di norma il personale indossa l'uniforme ordinaria per tutta la durata del servizio.

L'uso di divisa diversa dall'ordinaria è disposta dal Responsabile del servizio o dal Comandante del corpo.

REGIONE PUGLIA

ART. 14

(Placca e tesserino di riconoscimento)

Gli addetti alla Polizia Municipale devono essere dotati:

a) placca di riconoscimento costituita da uno scudetto xxxxxxxx inseribile in un rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di mm. 100 di base e mm 55 di altezza rappresentante lo stemma del Comune con la scritta "Polizia Municipale" (segue il nome del Comune stesso) e reca, altresì, il numero di matricola del personale; viene applicata al petto all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme.

b) Tesserino di riconoscimento in metallo con foto e scritte a fuoco, delle dimensioni di cm 7 per cm 5, contenente i seguenti dati: denominazione e stemma del Comune, scritta "Polizia Municipale", numero di matricola, grado e dati anagrafici.

Sul retro: altezza, colore degli occhi e dei capelli, gruppo sanguigno, data di nomina, decreto prefettizio riconoscimento di agente di P.S., data di rilascio.

c) Nei Comuni ove esistono più nuclei operativi gli operatori indossano sull'avambraccio sinistro un distintivo di specialità, delle dimensioni di cm. 8 di altezza x cm. 5 di larghezza.

REGIONE PUGLIA

ART. 15

(Gradi e distintivi di grado)

Gli addetti alla Polizia Municipale sono distinti per gradi in Comandante, Ufficiali, Sottufficiali, operatori di p.m. I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico; vengono determinati per il Comandante e gli Ufficiali dalla classe cui sono assegnati i Comuni ai sensi dell'art. 6 della presente legge, per i sottufficiali dall'anzianità di servizio avente come riferimento analogico la L. 22/11/73, n. 872.

Nei comuni di Classe 1/A il Comandante della P.M. riveste il grado di Colonnello;
nei comuni di classe 1/B, capoluoghi di Provincia, il Comandante riveste il grado di Tenente Colonnello;
nei comuni di classe 1/B non capoluoghi di provincia il Comandante della P.M. riveste il grado di maggiore;
nei comuni di classe 2 il Comandante della P.M. riveste il grado di Capitano;
nei comuni di classe 3 e 4 il Comandante della P.M. riveste il grado di Tenente;
il vice-comandante, ove previsto, riveste il grado immediatamente inferiore a quello del Comandante;
gli altri ufficiali, ove previsti, rivestono i gradi inferiori a quello del vice-comandante così come andrà a determinare il regolamento comunale ex art. 7 L. 7/3/86, n. 65.

I singoli distintivi di grado sono costituiti da stelle dorate con sei punte e torre per le spalline, soggolo a cordone intrecciato o piatto dorato con galloni dorati per il berretto.

./.

REGIONE PUGLIA

Il Comandante deve indossare i gradi, con filetto rosso intorno ai singoli distintivi di grado.

Ai sottufficiali vengono attribuiti i seguenti gradi e relativi distintivi:

- a) Maresciallo Maggiore: al sottufficiale con 20 anni complessivi di servizio;
- b) Maresciallo capo: al sottufficiale con 10 anni complessivi di servizio;
- c) Maresciallo ordinario: al sottufficiale di prima nomina e comunque nei primi tre anni di attività di servizio in tale ruolo.

I simboli distintivi di grado sono costituiti da barrette zigrinate, una per ogni grado, per le spalline e da fasce piatte argentate con barrette equivalenti ai gradi per il berretto.

REGIONE PUGLIA

TITOLO V MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

ART. 16 (Mezzi operativi)

Le attività di polizia municipale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi.

Per determinate attività o per specifici impieghi possono prevedersi anche fuoristrada, automezzi cabinati per uso promiscuo, autocarri, pulmini o autoveicoli adibiti a servizi speciali (carri attrezzi, autobotti, autoscale) o automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento degli incidenti stradali o ad altre particolari attività di polizia.

I servizi o i Corpi di Polizia municipale potranno essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone marittime, portuali o lacustri.

I mezzi nautici saranno in tal caso dotati di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria at ta ad assicurare una efficiente operatività.

REGIONE PUGLIA

ART. 17

(Caratteristiche dei mezzi operativi)

Ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato B della presente legge.

REGIONE PUGLIA

ART. 18 (Servizi a cavallo)

Presso i Corpi di Polizia Municipale potranno essere istituiti servizi a cavallo per motivi di rappresentanza e per pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici, quando tale forma di vigilanza risulti efficace ed adeguata in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza.

I cavalli per l'espletamento del servizio potranno essere presi a noio presso enti pubblici o privati, ovvero forniti, previa apposita convenzione.

REGIONE PUGLIA

ART. 19

(Strumenti operativi)

Per il raggiungimento degli obiettivi programmatici in tema di Polizia Municipale e per l'esecuzione in maniera ottimale degli indirizzi e delle direttive formulate dai capi delle Amministrazioni, tutti i servizi e/o Corpi di Polizia Municipale devono essere dotati di strumenti operativi tecnici e tecnologici idonei, il cui aggiornamento e potenziamento è incentivato ai sensi e con le modalità di cui alla L.R. 6/6/80, n. 61.

Per l'esercizio delle funzioni di protezione civile di cui al precedente art. 2, i Comuni possono richiedere con tributi finalizzati all'acquisto di particolari attrezzature necessarie all'attività di previsione, prevenzione e soccorso.

La Regione provvederà utilizzando gli stanziamenti di bilancio previsti annualmente nell'ambito delle risorse destinate alla Protezione civile.

REGIONE PUGLIA

ART. 20

(Frequenza apparati rice-trasmittenti)

La Regione promuove iniziative per l'assegnazione di frequenze uniformi dei sistemi di collegamento radio della P.M. per aree omogenee del territorio.

REGIONE PUGLIA

ART. 21

(Strumenti operativi innovativi)

Gli strumenti operativi innovativi rispetto a quelli normalmente in dotazione e tecnologicamente avanzati, devono ottenere parere favorevole della commissione tecnica prevista al Titolo VI della presente legge per il loro utilizzo sul territorio regionale.

REGIONE PUGLIA

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 22

(Commissione tecnica)

Presso la Regione Puglia è istituita una commissione tecnica per la Polizia Municipale.

Detta Commissione è presieduta dall'Assessore regionale pro-tempore competente per materia o, su delega, dal Dirigente Coordinatore del Settore Enti Locali ed è composta: dal Presidente del Comitato Regionale di Protezione Civile o suo delegato e da cinque esperti designati dall'Assessore pro-tempore agli Enti Locali, di cui almeno tre devono essere appartenenti alla categoria dei Comandanti di corpi della Polizia Municipale della Regione; tre rappresentanti sindacali esperti in materia di polizia locale designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale; da due rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali degli appartenenti alla Polizia Municipale presenti sul territorio regionale e che siano derivazione di organizzazioni a livello nazionale; dal dirigente dell'Ufficio Polizia Municipale con funzioni di segretario.

I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica quanto il Consiglio regionale.

Ad essi spettano il gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio ai sensi della L.R. 12/4/81, n. 45.

La Commissione si riunisce validamente con almeno la metà dei suoi componenti.

REGIONE PUGLIA

ART. 24

(Variazioni alle uniformi agli strumenti ed ai mezzi operativi)

Eventuali variazioni della foggia dei capo dell'uniforme, dei distintivi, dei gradi, nonchè delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi rispetto a quanto stabilito dalla presente legge, che si rendessero necessarie in ragione di sopravvenute esigenze, sono approvate dalla Giunta regionale sentita l'apposita commissione tecnica regionale.

REGIONE PUGLIA

ART. 25

(Norma transitoria)

I Comuni adeguano i gradi ed i distintivi di grado, la foggia delle uniformi, le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi a quanto stabilito nei Titoli IV e V e negli allegati A e B, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

REGIONE PUGLIA

ART. 26 (Norma finale)

Le disposizioni della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti, si applicano anche agli altri enti locali ex art. 12 L. 7 marzo 1986, n. 65, previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO A 1

CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI

DIVISA MASCHILE

- Copricapo: berretto rigido con visiera confezionato con fregio del Comune, in canottiglia oro con foderina bianca intercambiabile;
- Giacca: bleu scuro - quattro bottoni tipo oro, quattro tasche sovrapposte con piegone e pattina, di cui due piccole sul petto e due grandi alle falde laterali - Spacco posteriore -spalline fermate da bottone metallico - distintivi di grado sulle spalline, o stemma del Comune-Alamari.
- Pantaloni: bleu scuro stesso tessuto della giacca;
- Camicia: bianca-manica lunga-modello classico;
- Cravatta: bleu;
- Calze: Bleu;
- Scarpe: nere;
- Imp.le: Bleu scuro corto e/o lungo con cappuccio intercambiabile-con spalline-distintivi di grado sulle spalline o stemma del Comune;
- Fischietto: con catena in metallo;
- Borsello: bianco;
- Cinturone: bianco;
- Guanti: bianchi;
- Cappotto: bleu scuro-con spalline-modello classico-sei bottoni-doppio petto-distintivi di grado sulle spalline o stemma del Comune.

DIVISA FEMMINILE

Varianti rispetto a divisa maschile:

- gonna: bleu scuro;
- calze: ~~grigio~~-color carne;
- scarpe: nere con tacco non superiore a cm 4 e/o stivali con mezzo tacco;
- copricapo: bustina base bleu scuro tetto bianco;
- cappotto: mantella bleu scuro.

MOTOCICLISTI (uomo donna)

Varianti rispetto a divisa appiedati:

- pantaloni cavallerizza colore bleu scuro dello stesso tessuto della giacca;
- guantoni pelle nera con risporti bianchi rifrangenti;
- stivaloni tipo polstrada;
- casco bianco omologato;

./.

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO A 2

- manicotti rifrangenti;
- spallaccio con cinturone e borsello;
- impermeabile nero completo da motociclista-con busta custodia;
- panciera elastica da motociclista;
- maglione bleu scuro (solo periodo invernale);
- giubbotto bleu scuro in pelle per motorizzati.

DIVISA ESTIVA

nel periodo estivo, la divisa può essere indossata:

- 1) senza giacca;
- 2) con camicia bianca due taschini con pattine e spalline intercambiabili, manica corta o lunga, pettorina senza cravatta, con tubolari bleu, con distintivi di grado o stemma del Comune, cordellino portafischietti bleu.

Copricapo (particolari)

- Per Ufficiali: (Maggiore-Ten.Col. -Col.) completo di cordoncino oro e barrette equivalenti ai gradi simbolici;
- Per Ufficiali: (sot. ten.-Ten.-Cap.) completo da fascetta oro e barretta equivalente ai gradi;
- Per Sott.li: completo da fascetta argentata e barrette equivalenti ai gradi.

DIVISA DI GALA

- Giacca: bianca con quattro bottoni in oro-alamari in canottiglia oro-senza spalline-senza tasche applicate-due tasche tagliate alle falde laterali-taglio dritto senza specchi-distintivi riportati sulla manica a 5 cm dal bordo:
- per il grado simbolico di Sot.Ten. una barretta orizzontale di cm 7 in canottiglia oro;
 - per il grado simbolico di Tenente 2 barrette orizzontali, ciascuna di cm 7 in canottiglia oro;
 - per il grado simbolico di Capitano 3 barrette orizzontali, ciascuna da cm 7, in canottiglia oro;
 - per il grado simbolico di Maggiore greca di cm 7x1 e una barretta di cm 0,3 in canottiglia oro;
 - per il grado simbolico di Ten.Col. greca cm 7x1 e due barrette di cm 0,3 in canottiglia oro;
 - per il grado simbolico di Colonnello greca di cm 7x1 e tre barrette di cm 0,3 in canottiglia oro;
 - per il grado simbolico di Maresciallo una barretta in canottiglia argento posta sulla manica a 10 cm dalla spallina;
 - per il grado simbolico di Maresciallo Capo due barrette come sopra;
 - per il grado simbolico di Maresciallo Maggiore tre barrette come innanzi descritte;

- altri effetti uguali alla divisa appiedati;

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO A 3

DIVISA DI RAPPRESENTANZA

-Casco bianco con stemma del Comune-Guanti bianchi-cinturone bianco-cordellino tipo oro;
altri effetti uguali alla divisa appiedati.

GRANDE UNIFORME

-E' consentito alle Amministrazioni Comunali di fornire agli addetti alla P.M., grandi uniformi, purchè queste riproducenti, mediante documentazione, divisa storica della fondazione del Corpo.

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO B 1

CARATTERISTICHE DEI MEZZI OPERATIVI

AUTOVEICOLI

Colore bleu scuro con banda laterale bianca a tutta fiancata, in cui viene riportato lo stemma del Comune seguito dalla scritta, in bleu, "POLIZIA MUNICIPALE".

Nella parte posteriore, a sinistra la scritta del Comune e a destra la scritta "POLIZIA MUNICIPALE".

Sul tetto verrà sistemato un monoblocco di colore bleu costituito da sirena bitonale - antenna radio e lucciola lampeggiante.

Sul vetro del lunotto posteriore dovrà essere riportato il numero telefonico del "Pronto Intervento".

Tutti gli autoveicoli dovranno essere muniti di apparato radio ricevente.

Analogo segnalamento ed indicazioni dovranno essere usati per gli altri autoveicoli in dotazione alla Polizia Municipale.

MOTOVEICOLI

I motoveicoli in dotazione alla Polizia Municipale avranno la cilindrata non inferiore a 500cc.

Possono essere previste dotazioni di motocicli di cilindrata inferiore per particolari servizi di collegamento, così come ciclomotori per i servizi amministrativi di informazione e notifiche.

CICLOMOTORI

Colore azzurro carico; parabrezza con la scritta "POLIZIA MUNICIPALE" e numero di servizio del "mezzo" sul lato sinistro rispetto al posto di guida.

MOTOCICLI

Colore azzurro carico; parafranghi bianchi, cassonetti posteriori a strisce orizzontali bianco, azzurro carico (tre strisce azzurre e due bianche).

Sulla parte bianca, in due righe, la scritta "POLIZIA MUNICIPALE".

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO B 2

Parabrezza bianco con scritta "POLIZIA MUNICIPALE".

I motocicli dovranno essere tutti dotati di sistema sonoro e visivo di allarme ed al 50% equipaggiati con apparati ricetrasmittenti.

Velocipedi

Colore azzurro carico.

Saranno individuate con targhetta a telaio, poste all'angolo anteriore sotto il manubrio, con la scritta "POLIZIA MUNICIPALE" azzurra sul fondo bianco e con eventuale numero di servizio.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla 10^a Commissione Consiliare permanente il 20.5.88